



CONVENZIONE PER L'ANTICIPO DI UN SEMESTRE DEL TIROCINIO IN CONCOMITANZA CON IL CORSO DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN GIURISPRUDENZA

TRA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO in persona della Presidente Avv. Francesca Pierantoni
E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO in persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Remo Morzenti Pellegrini

VISTI

- L'art. 40 della Legge 31/12/2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense, da ora L.P.);
- L'art. 41 della medesima legge ed in particolare il comma 6, lettera d, che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- L'art. 5 del Decreto del Ministero della Giustizia 17/03/2016 n. 70;

CONSIDERATO

- Che l'anticipazione di un semestre di tirocinio durante il corso di laurea, costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione del giurista, tanto dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed applicazioni pratiche, quanto dal punto di vista del progressivo inserimento professionale dello studente;
- Che nell'ambito della convenzione quadro sottoscritta da CNF e Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e scienze giuridiche del 24.02.17, è necessario predisporre una regolamentazione idonea ad applicarla al fine di rendere effettiva la previsione del predetto articolo 41, comma 6, lettera d, ed acconsentirne l'applicazione da parte dell'Università – Dipartimento di Giurisprudenza e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1, Legge 247/12, disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza LMG/01 - Classe Lauree Magistrali in Giurisprudenza, attivo presso l'Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza (da qui in poi "l'Università") e le modalità di svolgimento di tale semestre, individuando altresì i requisiti necessari per richiedere l'anticipazione del tirocinio.

Art. 2 - Anticipazione del tirocinio

1. Lo studente iscritto all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza LMG/01 - Classe Lauree Magistrali in Giurisprudenza, ha la facoltà di anticipare, in costanza degli studi universitari, un semestre di tirocinio prima del conseguimento del diploma di laurea. Il semestre deve essere interamente svolto prima della laurea.
2. Può chiedere l'anticipazione del tirocinio lo studente che sia in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi 4 anni del corso di laurea e che abbia superato i seguenti esami: Diritto costituzionale (IUS/08), Diritto dell'Unione Europea



(IUS/14), Istituzioni di diritto privato (IUS/01), Istituzioni di diritto processuale civile (IUS/15), Diritto penale (IUS/17), Istituzioni di processuale penale (IUS/16) e Diritto amministrativo (IUS/10).

3. Per il proficuo svolgimento del semestre di tirocinio, il Consiglio di corso di studio riconosce 6 cfu;
4. Ai fini del riconoscimento per il praticantato, lo studente deve comunque laurearsi entro 1 anno dal termine del tirocinio anticipato.

Art. 3 - Domanda di anticipazione

1. La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti durante l'ultimo anno del corso di laurea in parola, redatta ai sensi dell'art. 41, comma 3 della L.P., è presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed è altresì corredata: A) dell'autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 commi 1 e 2, della presente Convenzione; B) dell'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, il quale deve essere iscritto presso l'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bergamo; C) dell'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del Dipartimento e scelto tra i docenti di ruolo o tra gli assegnisti di ricerca del Dipartimento; D) del progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico, dal Direttore del Dipartimento e dal Presidente dell'Ordine.
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera l'iscrizione all'apposito Registro entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, salva la richiesta di integrazioni dell'istanza, che sospende detto termine finché gli approfondimenti o i documenti richiesti non perverranno al Consiglio dell'Ordine.

Art. 4 - Svolgimento del semestre anticipato

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore a settimana secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera d.
2. Il tutor accademico vigila sull'andamento della pratica anticipata attraverso colloqui con lo studente a cadenza almeno bimestrale.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando, per quanto possibile, di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
4. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre è di 20, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.M.70/16 e dal Regolamento del COA.
5. D'intesa tra il professionista ed il tutor accademico possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione finale per l'esame di laurea.



6. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti (oltre che nel caso previsto dall'art. 2, comma 4 della presente Convenzione) quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro 60 giorni, a confermare l'iscrizione nel Registro dei Praticanti.
7. Ai sensi dell'art. 41, comma 11, della L.P. il tirocinio del praticante studente non determina il diritto all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.
8. Nel periodo di tirocinio il praticante studente è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell'art. 42 della L.P., ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi forensi.
9. Per il conseguimento della compiuta pratica almeno un semestre, successivo all'anticipazione regolata dalla presente convenzione, deve essere in ogni caso svolto presso un avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati o presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.41 comma 7 della L.247/12.

Art. 5 - Relazione finale

1. Al termine del semestre viene redatta una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista, dal tutor accademico e dal direttore del dipartimento.
2. La relazione è immediatamente depositata presso il Consiglio dell'Ordine che provvede alle valutazioni prescritte dalla legge.
3. La sottoscrizione del tutor accademico e del Direttore di Dipartimento comporta l'assegnazione dei CFU di cui all'art. 2 comma 3 della presente convenzione.
4. Ai sensi dell'art. 8 comma 6 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale anticipato. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'art. 17 comma 7 della L. 247/12.

Art. 6 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile.

Bergamo, 14.01.2020

Per l'Università degli Studi di Bergamo
IL RETTORE PRO-TEMPORE
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

Per l'Ordine degli Avvocati di Bergamo
LA PRESIDENTE
Avv. Francesca Pierantoni